

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini per MPS-Indipendenti per la modifica dell'art. 13 cpv. 3 della Legge tributaria (imposizione globale secondo il dispendio)**

del 22 maggio 2023

Da sempre, quello dei globalisti, è uno statuto che privilegia i ricchi stranieri. È una “metodologia di imposizione”, così riassumeva la situazione una delle maggiori fiduciarie del Cantone che *“permette ai benestanti esteri trasferitisi in Svizzera (Canton Ticino) di avere delle agevolazioni di natura pratica ed economica. Questo sistema può essere vantaggioso per tutte le persone fisiche estere benestanti che desiderano trasferirsi nel Cantone Ticino”*.

In cosa consiste il vantaggio? Nel fatto che tale pratica fiscale permette loro di beneficiare di tutti i vantaggi del “sistema Ticino”, pagando meno imposte di quanti dovrebbero pagarne con una normale imposizione, conseguendo in questo modo uno sconto fiscale significativo.

La residenza in Ticino comporta, per persone facoltose ma in generale per tutti gli stranieri che vi prendono dimora, una serie di vantaggi noti a tutti: buon quadro ambientale, funzionamento di trasporti e servizi amministrativi, sicurezza, etc. Tutti vantaggi competitivi che il sistema Svizzera da sempre offre. Il Ticino, rispetto agli altri Cantoni ne offre uno particolare, quello che potremmo chiamare un vantaggio di posizionamento: ad esempio, uno dei maggiori centri finanziari italiani, Milano, è a un passo e permette un contatto anche quotidiano. In altre parole: un dirigente o azionista di una delle maggiori imprese o banche italiane può benissimo godere dello statuto di globalista in Svizzera e andare tutti i giorni a Milano a dirigere le proprie attività miliardarie (che non conterranno per la sua tassazione in Svizzera).

Che tutto questo accada giornalmente non è più da dimostrare: sono numerosi i nomi che si potrebbero citare, che operano in questo modo, pratiche per altro del tutto legali. Ma, e lo abbiamo visto negli ultimi anni, tutto questo comporta sviluppi anche illegali, come ha testimoniato la vicenda dei manager del gruppo Gucci, che risultavano domiciliati in Ticino – tassati in Ticino – ma che lavoravano e vivevano nel resto d'Europa.

In realtà i globalisti non si stabiliscono in Svizzera (o in Ticino) per un trattamento fiscale privilegiato; ma perché godono di parecchi privilegi vivendo in Svizzera (non da ultimo il fatto di avere accesso a una piazza finanziaria dalla quale possono comodamente condurre tutte le proprie attività all'estero) e pagando assai meno di quanto dovrebbero pagare se vivessero altrove (a cominciare dall'Italia). Essere globalisti è per loro un affare.

A perderci sono la Confederazione e i Cantoni che rinunciano a entrate fiscali sulle quali potrebbero comunque contare e che sarebbero di grande utilità per intraprendere politiche in altri ambiti (socialità, formazione, etc.).

Negli scorsi giorni l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) con un insolito zelo di trasparenza (in passato a più riprese i deputati MPS hanno tentato di avere informazioni sui globalisti ed è sempre stato loro opposto il segreto fiscale – ricordiamo le risposte del capo del DFE ad alcune nostre interpellanze) ha pubblicato i dati relativi all'evoluzione del numero di globalisti e agli importi fiscali incassati.

Il dato che emerge dalla tabella resa nota è la diminuzione del numero di globalisti, passati dagli 842 del 2018 ai 767 del 2022. Un dato che, preso così a sé stante, dovrebbe e potrebbe confermare l'idea che vi sia un fuggi fuggi di questi contribuenti, che l'inasprimento dell'onere fiscale nei loro confronti (frutto sia di decisioni federali che cantonali) abbia come conseguenza la loro partenza con una perdita di entrate fiscali per il Ticino.

## Meno contribuenti...più imposte

Ora, il quadro che emerge dai dati storici su questo tema è tutt'altro che univoco e mostra invece una tendenza assai più interessante: e cioè che l'aggravio fiscale operato, tra il 2010 e il 2014 il "dispendio determinante" è passato dai 200'000 ai 400'000 franchi - di fatto raddoppiando l'imposizione di questi contribuenti privilegiati, ha complessivamente rafforzato le entrate fiscali e non il contrario. In altre parole, i dati sulle entrate fiscali dimostrano quanto sia falsa l'idea che più diminuisce la pressione fiscale, rendendo il cantone più "concorrenziale", più aumenterebbe il gettito fiscale. Vediamo questi dati, perlomeno quelli a disposizione.

Di fronte alla diminuzione del numero di globalisti (passati come detto dagli 842 del 2018 ai 767 del 2022) assistiamo per contro a **un cospicuo aumento del gettito fiscale**. Questo passa complessivamente e in modo praticamente uniforme (tra imposte cantonali, comunali e federali) dai 143.2 milioni del 2018 ai 183.5 milioni del 2022. Una progressione di oltre il 28%! Si tratta di una progressione abbastanza regolare. Anche andando ulteriormente a ritroso, abbiamo la conferma di questa tendenza. Infatti nel 2016 i globalisti domiciliati in Ticino ammontavano a 910 unità con un gettito fiscale di 118 milioni. Confrontando i dati del 2016 con quelli del 2022 abbiamo quindi un numero di globalisti che diminuisce da 910 unità a 767 (con una diminuzione del 15%) e un gettito fiscale che cresce dai 118 milioni del 2016 ai 183,5 milioni del 2022 (un aumento del 55,5%).

Un'ultima considerazione riguarda i dati sul numero dei globalisti la cui evoluzione è soggetta a modifiche (a cominciare da coloro che decidono di passare da una imposizione globale ad una normale) che determinano una evoluzione non riconducibile a modificazioni del carico fiscale.

I dati, che abbiamo in parte richiamato, ci dicono, ad esempio, che dai 910 del 2016 si era poi scesi agli 842 del 2018 per poi risalire ad un numero assai vicino al quello del 2016 nel 2020 (896 globalisti), per poi scendere ai 767 di fine 2022. In tutto questo lasso di tempo, come abbiamo sottolineato, il gettito dei globalisti è aumentato di oltre il 50%.

**Alla luce di queste considerazioni con la presente iniziativa parlamentare elaborata chiediamo la seguente modifica dell'articolo 13 cvp. 3 della Legge Tributaria:**

### Imposizione globale secondo il dispendio

**Art. 13<sup>1</sup>** Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio se:

- a) non hanno la cittadinanza svizzera;
- b) per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 2); e
- c) non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

<sup>2</sup>I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al **capoverso 1**.

<sup>3</sup>L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

- a) **400'000.– 800'000 franchi;**
- b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale;
- c) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 2.

4L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.

5Oltre all'imposta sul reddito, è percepita un'imposta che sostituisce l'imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l'importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.

6L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

- a) sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;
- b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
- c) capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
- d) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
- e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
- f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

7In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.

8Il Consiglio di Stato adegua l'importo di cui al capoverso 3 lettera a) all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Per MPS-Indipendenti  
Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini